

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 599-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con 11 allegati e due Scambi di Note, firmati a Udine il 15 maggio 1982

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dei Trasporti**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

col **Ministro della Marina Mercantile**

e col **Ministro della Sanità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, oggetto del presente disegno di legge, è il terzo sottoscritto in materia dopo quello firmato a Roma il 3 febbraio 1949 e quello di Udine del 31 ottobre 1962.

È stato a seguito degli accordi di Osimo che sono iniziate nuove negoziazioni tese a semplificare e a snellire le procedure precedentemente concordate, nonchè a facilitare ulteriormente i movimenti delle persone tra le rispettive zone di confine.

Il testo oggi in esame si compone di 47 articoli e di 11 allegati: con esso il movimento delle persone attraverso il confine viene consentito con il rilascio di una tessera valida per cinque anni, rinnovabile, che permette un numero illimitato di passaggi ed un soggiorno nei territori dell'altro Stato per cinque giorni. La tessera può essere richiesta dai cittadini italiani residenti nei cinquantacinque comuni delle province di Trieste e Gorizia e dai cittadini jugoslavi residenti negli otto comuni di confine. È previsto inoltre il rilascio di un lasciapassare straordinario e di un foglio complementare agricolo.

Nell'Accordo viene, poi, riconosciuto il mantenimento del diritto di proprietà, di

usufrutto su beni agricoli e di godimento degli usi civici ai cittadini italiani anche se le autorità jugoslave non dovessero riconoscere loro il diritto di ingresso sul proprio territorio. Vengono previste, altresì, procedure più semplici per la concessione di licenze per linee automobilistiche e di navigazione e agevolazioni a favore di proprietari di aziende agricole, di boschi e di cave, nonchè di professionisti e operatori di qualsiasi settore. Uno scambio continuo di informazioni garantirà la sorveglianza sanitaria, veterinaria e fitopatologica, indispensabile dato l'intenso movimento di persone e cose.

Va ricordato, infine, che per la corretta applicazione dell'Accordo viene istituita una Commissione mista permanente se del caso integrabile con esperti.

Poichè l'Accordo finalmente riesce a raccogliere le giuste esigenze dei cittadini interessati, risulterà giovevole alla economia dei territori considerati e servirà a promuovere forme ulteriori di cooperazione tra gli Stati contraenti, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a volerne autorizzare la ratifica.

VELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

10 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con 11 allegati e due Scambi di Note firmati Udine il 15 maggio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.